



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Communicationes

VOL. XLII • N. 1

2010

* * *

Parvus Coetus de Procedura Administrativa convenit tertia vice diebus 2-6 mensis martii 1971. Huius Sessionis extat asservatum in archivio Pontificiae Commissionis CIC Recognoscendo breve compendium manuscriptum, ad hunc finem transcriptum et hic publici iuris factum (ndr).

PARVUS COETUS DE PROCESSU ADMINISTRATIVO

Sessione terza del 2-3 marzo 1971

Presenti: Sabattani, Berutti, Pinto, Lefebvre,³ Bidagor, Ciprotti e Voto.

Su una proposta proveniente da Bernardini si esamina *quid faciendum* quando, dopo una sentenza del tribunale amministrativo, l'autorità locale non ne tiene conto. Bernardini propone che in tal caso il tribunale amministrativo possa entrare nel merito della causa e provvedere direttamente.

Il Segretario e Sabattani ritengono però che ciò sia abnorme.

*Can. 1*⁴

Si sopprimono le parentesi.

Can. 2

Berutti propone la soppressione del canone.

Gli altri Consultori ritengono che il canone debba restare, ma la discussione si sposta sul termine dei 60 giorni + 30 che ad alcuni sembrano troppi. Si decide di lasciare al diritto particolare di abbreviare i termini. Si dirà ciò con un § 2 al can. 4.

Can. 3

§ 2: circa l'ultima parte «...et sententiae forte iam latae vi carent» Berutti propone una correzione.

Il Relatore fa notare che questa frase non si riferisce a casi di sentenze passate in giudicato, ma solo a casi di sentenze appellate, perché nel canone è detto « potest *lite pendente* ad viam administrativam remitti ».

³ Il Consultore Lefebvre è stato aggiunto al Parvus Coetus.

⁴ Cfr. Alterum Canonum Schema a Relatore apparatus post Sessionem II diebus 22-24 octobris 1970 habitam, infra pagg. 109-115.

Si decide di dire: «...actio iudiciali amplius exerceri nequit, et sententiae forte iam latae vi carent».

Can. 4

Alla fine si correggerà: «...quod vero attinet ad rationem procedendi ius particulare alias normas, ad liceitatem servandas, abolere potest, quae praescriptis iuris communi non derogent».

Can. 5

Pinto propone di dire «pericolo» al posto di «detrimento» e Berutti propone «pericolo di detrimento». Si dirà: «...*sine periculo publici vel privati damni*».

Alla fine si correggerà: «...dum ne id celeritati noceat».

Can. 7

Il Relatore modificherà il canone facendo 4 §§.

§ 3: «quod si ille rite vocatus etc...».

Can. 8

§ 1, n. 1: restano le parentesi nella seconda parte.

§ 1, n. 3, si dirà: «Ad competens romanae curiae dicasterium vel etc.».

§ 2: resta tra parentesi.

Can. 9

§ 1: Berutti vorrebbe sempre l'effetto sospensivo.

§ 2: si modifica solo la forma letterale «... recursus autem adversus legem vel generalem ordinationem etc.».

Can. 11

§ 1: si dirà: «...intra peremptorium terminum triginta dierum utilium, si ipse etc.».

§ 2: lo modificherà il Relatore.

Can. 19

§ 1: il Relatore lo modificherà.